COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg. data 30-6-16

OGGETTO: Approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18.05 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla 1ª convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. INGANNE'	Gianni	X		9. BENNARDO	Sebastiano	X	
2. LA BRUNA	Giovanna	X		10. BONTEMPO	Maria	X	
3. DANGELO	Francesco	X		11. PETRALIA	Concettina		X
4. MAZZONE	Marinella	X		12. BUCCHERI	Mariagrazia	X	
5. CORSICO	Rosetta	X			Totale	10	2
6. TRIGILA	Antonino	X					
7. VINCI	Paolo	X					
8. ALBERGAMO	Rosa		X				

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Grande Sebastiano. Il Presidente, signor Ingannè Gianni constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente passa al punto 6) dell'O.d.g. avente l'oggetto: "Approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)".
Il Presidente dà lettura della proposta di delibera.
Interviene il cons. Bennardo il quale chiede chi abbia firmato la proposta.
Controllata la proposta si chiarisce che è a firma del responsabile Dr. Terzo.

Il Segretario fornisce una serie di chiarimenti e delucidazioni sulle varie attività che possono essere poste in essere con la presentazione di una semplice SCIA e per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa o con l'intervento della Commissione di cui al presente regolamento.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il seguente esito:
- presenti n.10;
- voti a favore n.10;
Il Presidente proclama l'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi;
Vista la dentro riportata proposta di delibera, completa dei pareri di rito;
Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "**Approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.)**".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano su n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta di delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.).

Proponente:Sindaco/Assessore

Redigente

Richiamato il D.P.R. 28 Maggio 2001 n. 311 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi pubblica sicurezza) il quale, introducendo l'art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635 del 6.5.1940, ha stabilito che la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è comunale;

Dato atto che lo stesso Decreto non contiene alcuna norma circa il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo;

Ritenuto pertanto, di procedere all'appovazione dell'allegato regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.). che detta norme che ne consentono il regolare funzionamento;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs 267/2000

PROPONE

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Di approvare l'allegato regolamento per il funzionamento e la disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.). che consta di n. 18 articoli.

2) Rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza dell'approssimarsi della stagione estiva.

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.)

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Composizione e nomina della Commissione comunale
Art. 5 - Convocazione della Commissione comunale
Art. 6 - Riunioni della Commissione comunale
Art. 7 - Parere della Commissione comunale
Art. 8 - Verbale della Commissione comunale
Art. 9 - Compiti della Commissione comunale
Art. 10 - Commissione ristretta
Art. 11 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
Art. 12 - Allestimenti temporanei
Art. 13 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
Art. 14 - Domanda di agibilità
Art. 15 - Spese per il sopralluogo
Art. 16 - Ufficio competente
Art. 17 - Disposizioni transitorie
Art. 18 - Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-*bis* del regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per ***luogo pubblico,*** quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;

b) per ***luogo aperto al pubblico,*** quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);

c) per ***spettacoli,*** quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);

d) per ***trattenimenti,*** quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);

e) per ***manifestazioni temporanee,*** gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;

f) per ***allestimenti temporanei,*** le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;

g) per ***locali,*** l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;

h) per ***spettacoli viaggianti,*** le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili[1], o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

i) per ***Commissione***, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-*bis* del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;

j) per ***Commissione ristretta,*** la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

k) per ***provvedimento finale***, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

---

[1] Per il disposto dell'art. 2 del D.M. 23 maggio 2003, il carattere di mobilità dell'attrezzatura permane anche nel caso in cui la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

l) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;

m) per ***regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.***, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova commissione.

2. La Commissione è così composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal responsabile del Settore Lavori Pubblici/Patrimonio o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale/luogo e/o impianto oggetto di verifica, possono essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno più esperti in acustica o altra disciplina tecnica. In caso di impianti sportivi, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18.3.1996, alla Commissione dovrà essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del CONI dal medesimo designato.

4. Possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta:

a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

6. Ogni componente la commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi, ragione intervenire.

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale designato dal Presidente.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile del SUAP(Sportello Unico Attivita' Produttive), deve essere inviato almeno **15** giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea.

3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

5.Entro il termine di cui al comma 2,il responsabile del SUAP (Sportello Unico Attivita' Produttive), informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e documenti almeno **8** giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 15 giorni prima di tale data.

3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Spedito l'avviso di convocazione, la documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, da parte di tutti i membri della Commissione.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f), e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.

2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.

3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.

4. Il parere della commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.

5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.

Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

a) i nominativi dei componenti presenti;
b) i nominativi del componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
f) eventuali dichiarazioni di voto;
g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

2. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato il provvedimento finale, a cura del segretario della Commissione.

3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

4. I verbali delle riunioni della Commissione ed tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell'Ufficio Attività Economiche e Produttive.

Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12.

Articolo 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza[2].

4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne[3].

---

[2] Con risoluzione prot. n. P407/4109 sott. 37 del 7 maggio 2002, il Ministero dell'Interno - Dip. protezione civile - ha precisato che "*Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal d.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali*".

[3] Ministero dell'Interno, risoluzione n. 03605 del 27 settembre 2002.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco.

Articolo 12 – Allestimenti temporanei

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge n. 46/1990.

4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Articolo 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini,ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;
b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc joker senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;
f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
g) le sale giochi;
h) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Lombardia;
i) le sagre e fiere di cui al d.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
k) gli impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Articolo 14 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:

a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
c) richiesta di sopralluogo.

2. La richiesta di parere deve essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.FF., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando VV.FF.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposito elaborato che la Commissione comunale dovrà predisporre in occasione della prima seduta.

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime il parere:

a) entro 60 (sessanta) giorni per parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi;
b) entro 30 (trenta) giorni per manifestazioni temporanee;
c) entro 15 (quindici) giorni in caso di comprovata esigenza valutabile dal presidente per manifestazioni temporanee all'aperto.

Articolo 15 – Spese per il sopralluogo

1. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. Il versamento di quanto dovuto sarà da effettuare prima del sopralluogo.

2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopraluoghi.

3. Le spese per i sopraluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'amministrazione comunale.

Art. 16 – Ufficio competente

1.L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è quello del SUAP ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità , per i sopraluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario effettuare sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 13, non assoggettate alla verifica della commissione comunale in oggetto, può richiedere al Presidente della commissione comunale di vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della commissione ristretta di cui all'art. 7.

3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorrono a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

Articolo 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.

Proposta di Deliberazione n. 22 del 22.6.16

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario per i seguenti motivi~~:

.....

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 22/06/2016 .....

COMUNE DI BUCCHERI PROV. DI SIRACUSA

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ...

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
.....	.....	.....	comp./res.	€.	€.	€. .....
.....	.....	.....	comp./res.	€.	€.	€.....
.....	.....	.....	comp./res.	€.	€.	€. .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, ...

IL CONSIGL. ANZIANO IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

....

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. .....

del .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. ..... del .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì, ...

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal 11-7-16 al 25-7-16

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Lì, ...

COMUNE DI BUCCHERI - PROV. DI SIRACUSA

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal..... al ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì, ...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 11-7-16 al 25-7-16 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

☒ La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

☐ La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì ....